



### Comitato scientifico:

Simone **ALECCI** (Magistrato) - Elisabetta **BERTACCHINI** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro **BOVE** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe **BUFFONE** (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) - Tiziana **CARADONIO** (Magistrato) - Costanzo Mario **CEA** (Magistrato, già Presidente di sezione) - Paolo **CENDON** (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco **CESARI** (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina **CHIARAVALLOTTI** (Presidente di Tribunale) - Bona **CIACCIA** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo **CIRCELLI** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio **CORASANITI** (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella **DELIA** (Magistrato) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo **DI MARZIO** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco **ELEFANTE** (Magistrato T.A.R.) - Annamaria **FASANO** (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo **FERRI** (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco **FIMMANO'** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio **FORGILLO** (Presidente di Tribunale) - Andrea **GIORDANO** (Magistrato della Corte dei Conti) - Mariacarla **GIORGETTI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi **IANNI** (Magistrato) - Francesco **LUPIA** (Magistrato) - Giuseppe **MARSEGLIA** (Magistrato) - Roberto **MARTINO** (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca **PROIETTI** (Magistrato) - Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero **SANDULLI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano **SCHIRO'** (Presidente del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche) - Bruno **SPAGNA MUSSO** (già Consigliere di Cassazione ed assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo **SPAZIANI** (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella **STILO** (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio **URICCHIO** (Professore ordinario di diritto tributario, già Magnifico Rettore, Presidente Anvur) - Antonio **VALITUTTI** (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio **ZACCARIA** (Professore ordinario di diritto privato, già componente laico C.S.M.).

## Chiedere di sentire il teste "perché riporti quello che avvenne quel giorno": testimonianza non ammessa

La [testimonianza](#) non va ammessa qualora non sia formulata, come prescrive la legge (art. 244 c.p.c.), su specifici capitoli di prova (nel caso di specie la testimonianza non è stata ammessa avendo la parte chiesto di sentire il teste "perché riporti quello che avvenne quel giorno").

NDR: in tal senso, ex multis, Cass. n. 14364 del 5 giugno 2018.

### Tribunale di Milano, sentenza del 23.6.2020, n. 3542

...omissis...

Deve previamente trattarsi delle eccezioni preliminari o di rito.

Non sussiste la nullità della notifica in virtù del principio del raggiungimento dello scopo e della sanabilità della nullità (art. 156 c.p.c.) giusta la avvenuta conoscenza tempestiva da parte dell'opponente e la capacità di proporre opposizione nei termini e la mancata richiesta di un eventuale termine integrativo a difesa.

All'udienza di precisazione delle conclusioni e nella comparsa conclusionale, la banca opposta rilevava ed eccepeva che "Parte debitrice opponente alla udienza di precisazione delle conclusioni depositava documenti nuovi, che non sono presenti nel fascicolo telematico e quindi non disponibili per la difesa della Banca opposta, e formulava domande totalmente diverse rispetto a quella indicate in atti cosicché, presentandosi come domande nuove, non posso trovare spazio nel presente procedimento. Si chiede pertanto in via preliminare ed assorbente che il sig. Giudice non tenga conto delle le domande nuove e diverse formulate da parte debitrice opponente, quali la richiesta di risarcimento del danno a carico della opposta, in quanto improponibili perché tardive e formulate solo in udienza di precisazione delle conclusioni".

L'opponente non depositava comparse conclusive.

L'eccezione va accolta in quanto la domanda risarcitoria risulta nuova e quindi tardiva e inammissibile.

Non richiesto né autorizzato alcun deposito cartaceo.

L'allegato telematico alle precisazioni delle conclusioni, anche se fatto sopravvenuto alla scadenza dei termini di produzione documentale, risulta irrilevante in quanto riguarda una istanza (priva di protocollo) di richiesta di ammissione alla procedura di sovraindebitamento; tale circostanza non può in alcun modo influire rispetto alla analisi genetica contrattuale oggetto del presente giudizio.

Nel merito, l'opposizione è infondata e va rigettata e il decreto ingiuntivo n. 24649/2016 va confermato.

L'opponente fideiussore ritiene di essere stato truffato da una serie di persone tra cui il suo successore nella carica e nei confronti della banca opposta eccepisce la liberazione del fideiussore per fatto del creditore (art. 1956 c.c.) ed in particolare perché la banca opposta, nella persona del funzionario *omissis*, avrebbe tenuto un comportamento contrario al dovere di buona fede e correttezza contrattuale (Cass. 16667/2012) in quanto consapevole che i dati presentati da *omissis* nell'istruttoria del prestito erano falsi o alterati e partecipava all'operazione l'amministratore effettivo *omissis* "pluridenunciato truffatore, attualmente latitante all'estero".

Nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c., la difesa di *omissis* precisa che la scorrettezza della banca sarebbe consistita nel sapere che lui non fosse l'amministratore e di aver sottoscritto per ingenuità. Questa consapevolezza nel direttore della banca sarebbe dimostrata dal fatto che il patrimonio dell'attore sia limitato ad una comproprietà con la propria madre e fratello e ciò sarebbe sufficiente a configurare una presunzione, ex artt. 2727 e 2729 cc, in quanto nessuna banca avrebbe assunto un fideiussore quasi nullatenente. Non essendo né socio né amministratore al momento del rilascio della fideiussione per il prestito, la difesa dell'opponente invoca la tutela del consumatore, l'abusività del contratto inesistente, nullo e oggetto di truffa o errore.

La banca si difende evidenziando che al momento in cui *omissis* prestava la fideiussione dalla visura camerale risultava titolare delle cariche sociali e che nessuna asserzione della controparte risulti in alcun modo provata, tanto meno la consapevolezza del proprio funzionario; pertanto, chiede il rigetto dell'opposizione.

Tutto ciò premesso, si osserva quanto segue.

Dalla visura camerale prodotta dall'opponente, risulta che questi abbia cessato la qualità di socio e la carica di amministratore *omissis* SRL con atto del 26.7.2011 iscritto nel registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio in data 24.2.2012. Alla data del 4.10.2011 di sottoscrizione del contratto di conto *omissis* intestato alla società e di rilascio della fideiussione omnibus del valore di 50.000 €, questi non era quindi socio unico e amministratore della società correntista e garantita ma ciò non traspariva dalla visura camerale; quindi non vi era una pubblicità notizia; pertanto, la banca poteva non essere informata di questa circostanza.

Come stabilito dall'art. 2193 c.c. "I fatti dei quali la legge prescrive l'iscrizione, se non sono stati iscritti, non possono essere opposti ai terzi da chi è obbligato a richiederne l'iscrizione [2267], a meno che questi provi che i terzi ne abbiano avuto conoscenza [19, 2206, 2207, 2290, 2298, 2300, 2384, 2436]".

Nessuna prova è stata richiesta o offerta per dimostrare detta conoscenza; infatti nella ricostruzione attorea non si accenna agli accadimenti relativi alla sottoscrizione del

conto *omissis* e della contestuale fideiussione omnibus ma solo a quelli relativi alla successiva fideiussione specifica.

Inoltre, sebbene l'opponente si sia professato prestanome, nelle difese in giudizio e nella sua stessa denuncia del novembre 2014 riferiva che durante la sua amministrazione, la società era correttamente gestita. La modestia delle proprietà attoree non è idonea a provare che il funzionario di banca sapesse delle dismissioni dei legami societari. Quindi la mala fede del funzionario risulta non provata.

Alla data della sottoscrizione della fideiussione specifica da 100.000 € per il prestito contemporaneamente concesso, luglio/agosto 2012 invece la pubblicità della modifica societaria era già intervenuta.

L'opponente ha chiesto di sentire il funzionario della banca Balestrieri quale teste "perché riporti quello che avvenne quel giorno che il *omissis* si trovò a sottoscrivere la fideiussione"; tuttavia, la testimonianza non è stata ammessa perché non formulata come prescrive la legge su specifici capitoli di prova (art. 244 c.p.c.; ex multis Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 14364 del 5 giugno 2018).

Dalla querela si evince che l'opponente era consapevole di essere titolare e amministratore di grandi aziende sebbene – secondo la denuncia – pressoché eterodiretto; era ben consapevole delle fideiussioni che sottoscriveva ma ritiene che esse siano nei suoi confronti invalide a vario titolo perché sarebbero frutto di delitti perpetrati con l'ausilio delle banche compiacenti; dalle sue stesse dichiarazioni emerge, quindi, che *omissis* ha partecipato attivamente alla gestione delle società e si è uniformato ai dettami eventualmente provenienti da terzi.

Pertanto, le attività svolte con la compagine societaria anche dopo aver dismesso ufficialmente i titoli societari, proprio perché le operazioni societarie non erano, secondo l'attore, limpide sin dall'inizio e lui ne era consapevole, non possono ricondursi ad attività svolte da un consumatore.

Infatti, nelle difese *omissis* dichiara che gli avevano riferito che si trattava di concludere attività del periodo della sua gestione.

In ogni caso, non è credibile che la sottoscrizione di un documento denominato "Contratto di finanziamento" e nel quale sin dalla prima pagina *omissis* veniva qualificato come fideiussore e sottoscritto presso la sede della banca potesse indurre in errore una persona che è stata socio unico e amministratore di una s.r.l. milionaria e che dichiara di avere in passato già sottoscritto fideiussioni. Né risulta, in alcun modo, provato alcun elemento della fattispecie descritta dall'art. 1956 c.c. (Liberazione del fideiussore per obbligazione futura) ossia che il funzionario sapesse della falsità (non dimostrata) delle scritture contabili, anche considerato che la fideiussione è stata prestata insieme alla concessione del credito e non risulta eventuale concessione di altro credito successivo.

Per questi motivi, l'opposizione va rigettata e il decreto ingiuntivo n. 24649/2016 confermato e diviene definitivamente esecutivo.

Le spese seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.) e sono liquidate in dispositivo ex dm 55/2014 nei minimi giusta l'istruttoria solo documentale.

PQM

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: rigetta l'opposizione di *omissis* e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n. 24649/2016 che diviene definitivamente esecutivo; condanna *omissis* a rimborsare a *omissis* SPA le spese di lite, che si liquidano in € 6700 per compensi professionali, oltre 15 % per rimborso spese generali, CPA e IVA.

---

---

**COORDINATORE Redazionale:** Giulio SPINA

---

**Comitato REDAZIONALE INTERNAZIONALE:**

Giovanni Alessi, **New York City** (United States of America)  
Daria Filippelli, **London** (United Kingdom)  
Wylia Parente, **Amsterdam** (Nederland)

---

**Comitato REDAZIONALE NAZIONALE:**

Jacopo Maria Abruzzo (**Cosenza**), Danilo Aloe (**Cosenza**), Arcangelo Giuseppe Annunziata (**Bari**), Valentino Aventaggiato (**Lecce**), Paolo Baiocchetti (**L'Aquila**), Elena Bassoli (**Genova**), Eleonora Benin (**Bolzano**), Miriana Bosco (**Bari**), Massimo Brunialti (**Bari**), Elena Bruno (**Napoli**), Triestina Bruno (**Cosenza**), Emma Cappuccio (**Napoli**), Flavio Cassandro (**Roma**), Alessandra Carafa (**L'Aquila**), Silvia Cardarelli (**Avezzano**), Carmen Carlucci (**Taranto**), Laura Carosio (**Genova**), Giovanni M. Casamento (**Roma**), Gianluca Cascella (**Napoli**), Giovanni Cicchitelli (**Cosenza**), Giulia Civiero (**Treviso**), Francesca Colelli (**Roma**), Valeria Conti (**Bergamo**), Cristina Contuzzi (**Matera**), Raffaella Corona (**Roma**), Mariantonietta Crocitto (**Bari**), Paolo F. Cuzzola (**Reggio Calabria**), Giovanni D'Ambrosio (**Napoli**), Ines De Caria (**Vibo Valentia**), Shana Del Latte (**Bari**), Francesco De Leo (**Lecce**), Maria De Pasquale (**Catanzaro**), Anna Del Giudice (**Roma**), Fabrizio Giuseppe Del Rosso (**Bari**), Domenico De Rito (**Roma**), Giovanni De Sanctis (**L'Aquila**), Silvia Di Iorio (**Pescara**), Iliaria Di Punzio (**Viterbo**), Anna Di Stefano (**Reggio Calabria**), Pietro Elia (**Lecce**), Eremita Anna Rosa (**Lecce**), Chiara Fabiani (**Milano**), Addy Ferro (**Roma**), Bruno Fiammella (**Reggio Calabria**), Anna Fittante (**Roma**), Silvia Foadelli (**Bergamo**), Michele Filippelli (**Cosenza**), Elisa Ghizzi (**Verona**), Tiziana Giudice (**Catania**), Valentina Guzzabocca (**Monza**), Maria Elena Iafolla (**Genova**), Daphne Iannelli (**Vibo Valentia**), Daniele Imbò (**Lecce**), Francesca Imposimato (**Bologna**), Corinne Isoni (**Olbia**), Domenica Leone (**Taranto**), Giuseppe Lisella (**Benevento**), Francesca Locatelli (**Bergamo**), Gianluca Ludovici (**Rieti**), Salvatore Magra (**Catania**), Chiara Medinelli (**Genova**), Paolo M. Storani (**Macerata**), Maximilian Mairov (**Milano**), Damiano Marinelli (**Perugia**), Giuseppe Marino (**Milano**), Rossella Marzullo (**Cosenza**), Stefano Mazzotta (**Roma**), Marco Mecacci (**Firenze**), Alessandra Mei (**Roma**), Giuseppe Donato Nuzzo (**Lecce**), Emanuela Palamà (**Lecce**), Andrea Panzera (**Lecce**), Michele Papalia (**Reggio Calabria**), Enrico Paratore (**Palmi**), Filippo Pistone (**Milano**), Giorgio G. Poli (**Bari**), Andrea Pontecorvo (**Roma**), Giovanni Porcelli (**Bologna**), Carmen Posillipo (**Caserta**), Manuela Rinaldi (**Avezzano**), Antonio Romano (**Matera**), Paolo Russo (**Firenze**), Elena Salemi (**Siracusa**), Diana Salonia (**Siracusa**), Rosangela Santosuosso (**Alessandria**), Jacopo Savi (**Milano**), Pierpaolo Schiattone (**Lecce**), Marco Scialdone (**Roma**), Camilla Serraiotto (**Trieste**), Valentina Siclari (**Reggio Calabria**), Annalisa Spedicato (**Lecce**), Rocchina Staiano (**Salerno**), Emanuele Taddeolini Marangoni (**Brescia**), Luca Tantalo (**Roma**), Marco Tavernese (**Roma**), Ida Tentorio (**Bergamo**), Fabrizio Testa (**Saluzzo**), Paola Todini (**Roma**), Fabrizio Tommasi (**Lecce**), Mauro Tosoni (**Lecco**), Salvatore Trigilia (**Roma**), Annunziata Maria Tropeano (**Vibo Valentia**), Elisabetta Vitone (**Campobasso**), Nicolò Vittoria (**Milano**), Luisa Maria Vivacqua (**Milano**), Alessandro Volpe (**Roma**), Luca Volpe (**Roma**), Giulio Zanardi (**Pavia**).

---

**SEGRETERIA del Comitato Scientifico:** Valeria VASAPOLLO

---



**Distribuzione commerciale:** *Edizioni DuePuntoZero*

